



# COMUNE DI MARANZANA

Via Giacomo Bove, 36 CAP: 14040

Tel. 0141 77931 - Fax 0141 777404

e-mail: [segreteria@comune.maranzana.at.it](mailto:segreteria@comune.maranzana.at.it)

partiva I.V.A. : 00825020050 codice fiscale: 82002490058

---

## **REGOLAMENTO**

### **DI POLIZIA MORTUARIA**

### **E DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

Il presente regolamento entra in vigore dal .....

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### NORME PRELIMINARI

##### ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

##### ARTICOLO 2 - Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui:

- a) Testo Unico n. 2578 del 15/10/1925
- b) al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265;
- c) al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- d) alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- e) Titolo V D.L. 267/2000
- f) alla Legge n. 130 del 30/03/2001;
- g) al Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002;
- h) al D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
- i) alla Legge Regionale del Piemonte n. 20 del 31/10/2007
- j) alla Legge Regionale del Piemonte n. 15 del 25/06/2008

##### ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento:

- a) per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) per **salma** si intende la spoglia corporea dell'uomo fino al raggiungimento di un periodo di 20 anni; (oppure: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali)
- c) per **resti mortali** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni; (articolo 3 D.P.R. 15/07/2003 n. 254)
- d) per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in tombe "a cielo aperto";
- e) per **tumulazione si intende** la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- f) per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- g) per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;
- h) per **estumulazione** si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o resti mortali;
- i) per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- j) per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- k) per **nicchia cineraria** si intende un manufatto delle dimensioni minime di m 0,30x0,30x0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni; (v. par. 13.2 Circ. Mi. Sanità 24/93).

#### **ARTICOLO 4 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni, a persone o cose, derivanti da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

#### **ARTICOLO 5 - Competenza e organizzazione**

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. La gestione del servizio, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, può essere esercitata attraverso le forme previste dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000.

2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:

- a) L'Ufficio comunale incaricato, per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto al cimitero;
- b) L'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e per la manutenzione generale;
- c) Il competente servizio dell'Azienda A.S.L. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
- d) L'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.

### **CAPO II**

#### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **ARTICOLO 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi**

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

#### **ARTICOLO 7 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Per il periodo di osservazione delle salme trovano applicazione le norme di cui al Capo II e III del D.P.R. 285/1990.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO III**

#### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **ARTICOLO 8 - Disposizioni generali**

1. Per i trasporti di cadavere trovano applicazione le norme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90, nonché le norme di cui al presente regolamento.

2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di

trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3 Nel territorio del Comune di Maranzana è consentito l'impiego di mezzi per trasporto funebre di qualsiasi impresa abilitata all'uopo purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore. In tal modo, per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T.U. n. 2578 del 15/10/1925, dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dal D.Lgs. 267/2000 si intende liberalizzato il servizio.

4. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. Il Comune garantisce, mediante le Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio dei Comuni limitrofi ed aventi regolare autorizzazione all'esercizio di trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione.

6. La richiesta d'intervento ai sensi del comma precedente, da parte della Pubblica Sicurezza e delle forze dell'ordine, si effettua seguendo prassi già consolidate le quali prevedono che le forze dell'ordine chiamino una delle agenzie di cui al comma precedente, a meno che i familiari non abbiano già provveduto.

### **ARTICOLO 9 - Autorizzazione al trasporto di cadavere**

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al seguente articolo 10 comma 2 (Percorso, modalità e orari del trasporto), dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, rilasciata all'addetto, deve essere da questi consegnata al personale incaricato del ricevimento del feretro al cimitero.

### **ARTICOLO 10 - Percorso, modalità e orari del trasporto**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza n. 773/1931, viene eseguito a velocità ordinaria, con l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo al luogo dove eventualmente si officia il rito civile o religioso per concludersi nel cimitero dove si effettua il seppellimento.

3. Previa richiesta dei famigliari o eredi della salma, il Sindaco può stabilire particolari disposizioni circa le modalità del trasporto, l'itinerario e lo svolgimento di eventuali cerimonie.

4. Il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/90 all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. In questo caso il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere dell'A.S.L.

5. Il trasporto funebre si effettua negli orari stabiliti dal Sindaco.

6. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute.

7. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è collocata nel luogo di deposito.

### **ARTICOLO 11 - Trasporti a mano e a spalla**

1. A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

2. L'itinerario e le modalità della cerimonia sono valutate di volta in volta dal Sindaco.

3. Il carro destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre.

4. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile conseguente al trasporto medesimo.

### **ARTICOLO 12 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni

### **ARTICOLO 13 - Trasporti e sepolture a carico del Comune**

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura solamente nel caso di salma di persona indigente appartenente a famiglia bisognosa.

## **CAPO IV**

### **CIMITERO**

#### **ARTICOLO 14 - Cimitero**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/90 il Comune provvede al seppellimento nel cimitero comunale.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101,102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione del cimitero comunale si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e sue modifiche ed integrazioni e nella L.R. n. 15 del 25.06.2008.

#### **ARTICOLO 15 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri**

1. La costruzione e l'usabilità delle cappelle private fuori del cimitero e destinate ad accogliere salme o resti mortali, sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico e delle altre norme contenute al Capo XXI del D.P.R. 285/90 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 340 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **ARTICOLO 16 - Sepoltura nei giorni festivi**

1. Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture.

2. Per gravi motivi o particolare esigenze di carattere pubblico, sentita l' A.S.L., il Sindaco può autorizzarli.

3. Per cause di forza maggiore, i feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi, possono essere presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

4. Nel caso di più festività consecutive, il Sindaco determina il giorno festivo, in deroga al 1° comma.

#### **ARTICOLO 17 - Divieti di ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;

c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;

d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzate dal Sindaco.

#### **ARTICOLO 18 - Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

#### **ARTICOLO 19 - Circolazione di veicoli**

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio cimiteriale, può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di mezzi idonei.

2. E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.

3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

#### **ARTICOLO 20 - Comportamento del pubblico nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;

b) introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio;

c) introdurre animali, cose irriverenti; ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;

e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare

- fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso anche al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Servizio ed il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
- j) chiedere l'elemosina, fare questue;
- k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi reperto senza la preventiva autorizzazione.
2. Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le indicazioni del comma precedente, verrà intimato ad uscire immediatamente dal cimitero, sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 57 del presente regolamento e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **ARTICOLO 21 - Vigilanza sull'ordine e manutenzione**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio competente e, mediante delega, alle persone riconosciute idonee e legittimate ai sensi della normativa vigente.
2. L'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **ARTICOLO 22 - Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e hanno particolari modalità di smaltimento, la cui applicazione segue l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

# **TITOLO II**

## **SEPOLTURE, CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I**

#### **SEPOLTURE**

##### **ARTICOLO 23 - Termini**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono osservate le norme di cui al Capo XIV e XV del D.P.R. 285/90 e le disposizioni del presente regolamento.
2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri nel cimitero comunale.

##### **ARTICOLO 24 - Inumazioni**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture nei campi di cui al punto 2;
  - b) sono private le sepolture in aree concesse per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 (tombe a cielo aperto).
2. Il cimitero ha campi per le inumazione ordinarie.
3. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni. Qualora le condizioni di disponibilità di aree lo consentano, la liberazione del campo può essere eseguita successivamente al periodo minimo di inumazione.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
6. Se i parenti e/o eredi non hanno già provveduto, il Comune applica sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

##### **ARTICOLO 25 - Oneri relativi alla inumazione**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere solamente nel caso di salma di persona indigente appartenente a famiglia bisognosa.
2. Sono sempre a carico degli interessati la fornitura e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

##### **ARTICOLO 26 - Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei, resti mortali e urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 40 del presente Regolamento.
3. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (articolo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).
5. Per la costruzione di nuovi tumuli ci si attiene alle caratteristiche costruttive di cui agli articolo 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'articolo 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

##### **ARTICOLO 27 - Oneri relativi alla tumulazione**

1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune, con oneri a carico dei familiari.
2. Sono sempre a carico degli interessati la forniture e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

## CAPO II

### CONCESSIONI

#### ARTICOLO 28 - Concessioni

1. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. L'atto di concessione deve indicare:
  - a) La natura della concessione e la sua identificazione;
  - b) L'inizio e la fine della concessione;
  - c) La durata;
  - d) La persona concessionaria;
  - e) Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
  - f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
3. Sono previsti i seguenti tipi di sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato:
  - a) Loculi per tumulazione individuale di **salme** mediante concessione della durata di anni 30 dal momento della tumulazione,
  - b) Cellette ossario e nicchie cinerarie per la tumulazione di **resti mortali, resti ossei e resti cinerari** mediante concessione della durata di anni 30,
  - c) Tombe di famiglia, a due o più postazioni, costruite e assegnate nel rispetto degli strumenti urbanistici concesse per un periodo non superiore a 99 anni, salvo il rinnovo come dalle norme regolamentari in vigore all'atto della scadenza.
4. Le concessioni di cui al punto precedente, lettera a) sono nominative, pertanto valevoli esclusivamente per la postazione e la salma indicata in fase di concessione, unitamente alla quale è consentita la tumulazione di cassette per resti e urne cinerarie, fino al raggiungimento della capienza massima della postazione, senza dover sottoscrivere una nuova concessione. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino anagraficamente essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, previa comunicazione obbligatoria presso l'ufficio competente del Comune.
5. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e cellette tra privati, onde evitare speculazioni di sorta.
6. Nel periodo di validità della concessione, una o più salme, a richiesta degli aventi titolo, mediante nuova concessione onerosa e compensazione di cui all'articolo 35 (Tomba rinunciata per permuta), possono essere trasferite, in altra sepoltura del Cimitero di Maranzana, perdendo in questo caso il diritto d'uso della concessione precedente.

#### ARTICOLO 29 - Scadenza concessioni

1. Con periodicità da stabilirsi dalla Giunta Comunale viene predisposto l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e viene collocato un apposito avviso nella bacheca del cimitero e, se rintracciabili, agli eredi tramite posta.
2. Allo scadere della concessione la tomba si intende restituita al Comune.
3. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, i familiari o eredi devono contattare l'ufficio competente per l'eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la collocazione dei resti mortali che è onerosa nel caso in cui la destinazione finale dei resti sia diversa dall'ossario comune.
4. Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi e familiari o non sia stata espressa alcuna volontà nei termini o sia stata accertata l'irreperibilità di parenti o eredi entro il grado previsto dagli artt.74 e seguenti del C.C., la postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.

#### ARTICOLO 30 - Criteri di assegnazione

1. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali vengono concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
2. La Giunta Comunale può assegnare postazioni gratuite per la tumulazione resti mortali di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di cultura e/o ingegno o per servizi resi alla comunità.



### **ARTICOLO 31 - Modalità di pagamento**

1. La concessione della sepoltura privata individuale viene sottoscritta dai famigliari o eredi entro 10 giorni dalla sepoltura di colui a cui è destinata, previo pagamento del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione. In caso di mancato pagamento, il Responsabile del Servizio diffida i familiari o eredi a provvedervi entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trascorso inutilmente il quale, dispone l'inumazione della salma o il trasferimento nell'ossario comune se trattasi di resti mortali, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per tutte le spese sostenute.
2. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere una rateizzazione comprensiva della corresponsione degli interessi di legge. In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, si applica l'articolo 37 comma 1, lettera c) (Decadenza).

### **ARTICOLO 32 - Rinnovo delle concessioni**

1. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera a) dell'articolo 28, il concessionario, i famigliari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso fino ad un massimo di ulteriori 30 anni e comunque fino al raggiungimento di un periodo massimo di tumulazione della salma di 50 anni.
2. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera b) dell'articolo 28, il concessionario, i famigliari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per ulteriori 10 anni fino al raggiungimento di un periodo massimo di tumulazione dei resti mortali, ossei o cinerari di anni 40.
3. E' vietata la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

### **ARTICOLO 33 - Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni**

1. I concessionari o loro eredi sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le opere che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.
2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario o suoi eredi, delle norme di legge, di regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.
3. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengono necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.
4. Tutte le tombe o celle, la cui concessione sia scaduta e non rinnovata, sono concesse a nuovi richiedenti.

### **ARTICOLO 34 - Rinuncia**

1. La rinuncia ad una postazione concessa in passato e mai utilizzata dalla salma per la quale era stata stipulata la concessione, comporta il riconoscimento di un rimborso calcolato sulla porzione di anni che rimangono prima della scadenza, come previsto all'articolo 35.
2. La rinuncia ad una concessione non ancora scaduta per permettere la tumulazione di una salma diversa da quella per la quale era stata stipulato il contratto d'uso, comporta la decadenza dell'atto stesso senza alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

### **ARTICOLO 35 - Tomba rinunciata per permuta**

1. In caso di rinuncia alla concessione di una tomba prima della scadenza, per permuta, ossia il trasferimento di salme e/o resti mortali da una postazione ad un'altra nel cimitero del Comune di Maranzana al concessionario rinunciatario o suoi eredi, sarà riconosciuto un rimborso, in base al prezzo aggiornato della tomba nella misura del 50% calcolato sulla parte di anni che rimane prima della scadenza della concessione.

#### **CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE**

$R = [(C.A. : A.D.C.) \times A.D.R] : 2$

dove:

R = rimborso

C.A. = costo attuale

A.D.C. = Anni durata concessione

A.D.R. = Anni da rimborsare

### **ARTICOLO 36 - Revoca della concessione**

1. La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.
2. In tal caso i concessionari o loro eredi hanno diritto ad ottenere lo spostamento della salma in una postazione rispondente alle caratteristiche della concessione revocata, per la durata residua loro spettante.
3. I concessionari o loro eredi hanno diritto inoltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti mortali nel nuovo sito.

### **ARTICOLO 37 - Decadenza**

1. La concessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:
  - a) la sepoltura, per incuria, abbandono od altro non venga mantenuta in solido e decoroso stato secondo quanto previsto dall'articolo 33 (Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni).
  - b) il procedimento di rivalsa delle spese sostenuto o da sostenersi dal Comune a norma dell'articolo 33 (Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni) risulti infruttuoso per insolvibilità degli aventi titolo;
  - c) il procedimento di recupero del credito derivante dal mancato pagamento di rate, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 31 risulti infruttuoso;
  - d) gli aventi titolo si estinguono senza aver provveduto ai mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura;
  - e) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - f) vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La decadenza non dà diritto agli aventi titolo ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta.
3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, l'atto predetto è affisso all'Albo pretorio, collocato sulla sepoltura nonché nella bacheca del cimitero per la durata di 60 giorni.

### **ARTICOLO 38 - Avanti diritto**

In mancanza di diversa volontà del concessionario espressa nell'atto di concessione, il diritto all'uso proveniente dalla concessione si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "Jus Sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

A tali effetti si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

Il concessionario può stabilire nell'atto di concessione in suo, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura per chiunque.

Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario in origine.

Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta nel caso della sua scomparsa, può essere consentita la tumulazione in tomba di famiglia a condizioni che vi siano ancora loculi disponibili, di salme di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di parentela o affinità o abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti del concessionario.

## **CAPO III**

### **CONCESSIONI PERPETUE**

#### **ARTICOLO 39 - Recupero di tombe a concessione perpetua**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 e articolo 30 del presente regolamento, le concessioni per ogni tipo di sepoltura nei cimiteri comunali sono a tempo determinato.
2. Al fine di uniformare al regime della temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nei commi successivi.
3. Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, sono tramutate in concessioni a tempo determinato e scadono quando siano trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma.
4. Con periodicità da stabilirsi dalla Giunta Comunale verrà predisposto l'elenco delle concessioni perpetue in scadenza. Tale elenco sarà affisso all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni.
5. Sulla tomba verrà apposto un avviso contenente la data di scadenza della concessione. Entro i tre mesi successivi, i concessionari o gli aventi titolo possono presentare, presso l'Ufficio Comunale per le concessioni cimiteriali, la

dichiarazione di rinuncia al diritto d'uso, ovvero la richiesta perché venga loro riconosciuto il diritto di mantenere l'uso della sepoltura, con concessione gratuita, per un ulteriore periodo di anni 20. Trascorso un periodo massimo di tumulazione dell'ultima salma di anni 50, non potrà più essere concesso il rinnovo, anche se oneroso, e la tomba si intende restituita al Comune.

6. A coloro che alla scadenza rinunciano alla concessione, senza pertanto usufruire del rinnovo di cui al comma precedente, è corrisposto il rimborso di cui al successivo articolo 40 (Rimborso per rinuncia di tomba perpetua), con le modalità ivi previste.

7. Trascorso il periodo di cui al comma 5 (tre mesi) senza che il concessionario o gli eredi o aventi titolo abbiano espresso la propria volontà in merito, la tomba oggetto della concessione scaduta è concessa a nuovi richiedenti ai sensi dell'articolo 28. La postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.

#### **ARTICOLO 40 - Rimborso per rinuncia di tomba perpetua**

1. Nei casi di rinuncia spontanea alla concessione di durata perpetua, al concessionario rinunciatario o suoi eredi, sarà corrisposto un rimborso pari ad un quinto del prezzo corrente della tomba al momento della rinuncia.

2. Il corrispettivo di cui sopra viene riscosso dal concessionario, presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

### **CAPO IV**

#### **EPIGRAFI ED OGGETTI ORNAMENTALI**

##### **ARTICOLO 41 - Epigrafi**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

2. In ogni epigrafe posta su loculi, tombe e cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte in caratteri latini; le lapidi dei colombai devono rispettare e uniformarsi al colore e alla tipologia prevista dal blocco di appartenenza.

##### **ARTICOLO 42 - Lapidi, bancali, fiori e piante**

1. Gli oneri per la realizzazione di lapidi, bancali ed ogni altro oggetto ornamentale sono a totale carico dei concessionari o loro eredi.

2. Le dimensioni, le forme e i materiali degli oggetti di cui al punto 1, sono quelle previste da apposito atto del Responsabile del Servizio. In ogni caso non devono ostacolare le operazioni cimiteriali.

3. Non possono essere sistemate piante e fiori o altri oggetti a terra sul pavimento dei corridoi e percorsi pedonale per permettere una adeguata pulizia con le attrezzature in dotazione al personale incaricato del servizio.

4. Sulle tombe presenti nei settori per inumazione dei cimiteri comunali, non possono essere collocate piante, monumenti o altri oggetti che fuoriescano dal perimetro laterale della tomba (cm. 80 x 220) e con altezza superiore a cm. 150.

### **CAPO V**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **ARTICOLO 43 - Esumazioni ordinarie**

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere effettuate da ottobre ad aprile nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

##### **ARTICOLO 44 - Avvisi per esumazioni ordinarie**

1. Almeno 30 giorni prima della liberazione dei campi di inumazione, viene posto nei pressi del campo interessato, nella bacheca del cimitero e all'Albo Pretorio, un avviso mediante il quale si informano gli eredi della prossimità

delle operazioni sulle tombe dei propri congiunti.

2. Nel periodo dei 30 giorni, gli eredi interessati:

- a) prendono contatti con l'ufficio competente del Comune al fine di comunicare le proprie decisioni circa la collocazione dei resti mortali;
- b) provvedono all' eventuale recupero di oggetti di loro interesse presente sulla tomba (fotografie, oggetti, piantine ecc.). Tutto quanto ancora presente sulla tomba il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni viene trattato come rifiuto e smaltito in base al materiale e alla normativa vigente.
- c) Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi o non sia stata data alcuna comunicazione diversa nel tempo utile, i resti mortali rinvenuti in occasione dalla esumazione sono depositati nell'ossario comune.
- d) Nel caso in cui non sia completo il processo di mineralizzazione del cadavere esumato, questo è lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora il cimitero sia dotato del campo degli indecomposti, è inumato in quest'ultimo ovvero è avviato alla cremazione su richiesta degli aventi titolo.

#### **ARTICOLO 45 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 del D.P.R. 285/90 e alla Legge Regionale n. 15 del 25/06/2008

#### **ARTICOLO 46 - Estumulazione ordinaria**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

#### **ARTICOLO 47 - Estumulazione straordinaria**

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni di tumulazione:
  - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria (articolo 37 D.P.R. 285/90);
  - b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (articolo 88 D.P.R. 285/90).

#### **ARTICOLO 48 - Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione; le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

#### **ARTICOLO 49 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del Servizio.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del Responsabile Cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi possono essere liberamente alienati dal Comune.

# **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI INTERNE**

### **ARTICOLO 50 - Manifestazioni**

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

### **ARTICOLO 51 - Divieto di attività commerciali**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

### **ARTICOLO 52 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono trasmettere preventiva comunicazione al competente ufficio del Comune.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre compresi (Commemorazione dei defunti) le imprese, non possono eseguire, all'interno dei Cimiteri, lavori di alcun genere.
5. Se non debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, è vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

### **ARTICOLO 53 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è comunque tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e delle situazioni;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
  - d) a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. Al personale suddetto è comunque vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare.

# **TITOLO IV**

## **LUCI VOTIVE**

### **ARTICOLO 54 - Servizio di illuminazione votiva**

1. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe di propri congiunti all'ufficio competente del Comune.
2. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva, dietro versamento di una quota di attivazione, viene considerata "nuova attivazione" nei seguenti casi:
  - a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta;
  - b) quando decorrono più di 30 giorni tra la richiesta di disdetta da parte di un familiare e la richiesta di attivazione da parte di un familiare diverso;
  - c) quando, per un qualsiasi motivo, venga sostituito il marmo a copertura di tomba a terra o loculo e venga richiesto il servizio di illuminazione votiva.
3. Ogni anno il gestore del servizio di illuminazione lampade votive invia il bollettino per il pagamento del canone annuale. Per le nuove attivazioni dal 1° Gennaio al 31 Marzo, si corrisponde la tariffa annuale mentre per quelle dal 1° Aprile al 31 Dicembre è corrisposta una tariffa proporzionale ai mesi di effettiva fruizione del servizio.
4. Gli intestatari di lampade votive devono tempestivamente comunicare al gestore del servizio di lampade votive ogni variazione di nominativo o di indirizzo intervenuta, per l'aggiornamento degli archivi;
5. La fornitura del servizio è sospesa, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
  - a) mancato pagamento di almeno una annualità previa diffida;
  - b) mancato pagamento della quota di attivazione e del relativo canone per le nuove attivazioni;
  - c) irreperibilità dell'intestatario del servizio.
6. Il Comune o chi da esso preposto provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

## **TITOLO V**

# **CREMAZIONE - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **ARTICOLO 55 - Legislazione in materia e procedure**

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi previsti dalle seguenti normative:

- a) D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria),
- b) alla Legge 30 marzo 2001, n 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- c) alla legge della Regione Piemonte n. 15 del 03.08.2011
- d) alla Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007
- e) alla Legge della Regione Piemonte n. 15 del 25.06.2008
- f) D P R 254/03 in materia di smaltimento rifiuti,
- g) RD 1265/34,
- h) Circ. MS 24/93
- i) Circ. MS 10/98.
- j) Decreto Legge 267/2000
- k) Testo Unico 25/78 del 15/10/1825

2. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o con quello convenzionato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nei rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario comunale)

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono messe nell'ossario comune.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

# **TITOLO VI**

## **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **ARTICOLO 56 - Autorizzazioni e cautele**

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articolo 74 -75 -76- 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **ARTICOLO 57 - Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione da parte di terzi, di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. R. n. 20 del 31.10.2007. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 900,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 1 le 16 della Legge n. 689/1981.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

### **ARTICOLO 58 - Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene non contemplate nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:
  - a) Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
  - b) Regolamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.7.1939 n. 1238 e successive modificazioni;
  - c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) Alla L.R. del Piemonte n. 15 del 25.06.2008



## **ALLEGATO 1 -LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA**


Parentela in linea diretta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)

Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)

Affini (suoceri, cognati, nuora, genero) : L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (artt.77 e 572 C.C.) Nella tabella che segue sono riportati esempi di gradi di parentela.

# I gradi di parentela



**Articoli del Codice Civile relativi alla parentela**

**74. Parentela.**  
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

**75. Linee della parentela.**  
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

**76. Computo dei gradi.**  
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.  
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

**77. Limite della parentela.**  
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.